



PROTOCOLLI TRA REGIONE LAZIO E TRIBUNALE DEI MINORENNI A TUTELA DEI MINORI



“Con i protocolli contenuti in questa pubblicazione intendiamo formulare risposte innovative nel campo della tutela dei minori, avvalendoci dell’importante collaborazione del Tribunale dei Minori di Roma. In particolare, con il Protocollo regionale in materia di adozioni nazionali e internazionali vogliamo superare l’eccessiva permanenza dei bambini e delle bambine nei centri di accoglienza e accelerare i tempi, perché i bambini hanno diritto ad avere una famiglia che è un tutt’uno con il diritto ad avere un futuro. Con il Protocollo per la tutela dei minori, invece, l’obiettivo è intercettare le diverse situazioni di disagio con cui un minore può essere chiamato a confrontarsi, dalle difficoltà familiari alla criminalità, all’inclusione all’integrazione. Il tutto per costruire una Regione a misura di bambino”.

Aldo Forte,

Assessore alle Politiche sociali e Famiglia della Regione Lazio

“È fondamentale oggi che le istituzioni collaborino, come nel caso di questi protocolli, perché più stretta è la rete e più efficaci ed efficienti diventano i servizi che si offrono alle persone. Soprattutto per chi è più svantaggiato, come i bambini, e verso i quali abbiamo il dovere di dimostrarci responsabili”.

Melita Cavallo,

Presidente del Tribunale per i minori di Roma



7

SCHEMA DI PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA COLLABORAZIONE TRA SERVIZI TERRITORIALI, ENTI AUTORIZZATI E TRIBUNALE PER I MINORENNI, IN MATERIA DI ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, CON LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI

21

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE LAZIO E IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA PER FAVORIRE LA TUTELA DEI SOGGETTI MINORENNI.

SCHEMA DI PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA COLLABORAZIONE TRA SERVIZI
TERRITORIALI, ENTI AUTORIZZATI E TRIBUNALE PER I MINORENNI, IN MATERIA DI
ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, CON LA PARTECIPAZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI FAMILIARI

REGIONE LAZIO
Assessorato alle Politiche Sociali

SCHEMA DI PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA COLLABORAZIONE TRA SERVIZI TERRITORIALI, ENTI AUTORIZZATI E TRIBUNALE PER I MINORENNI, IN MATERIA DI ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, CON LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI

PREMESSO CHE:

- la Regione Lazio nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione dell’Aja e dalla normativa italiana in materia di tutela dei minori, nell’intento di realizzare il principio di sussidiarietà di cui alla Legge 476/98 con iniziative di cooperazione, è stata impegnata, anche attraverso il “Protocollo operativo per la collaborazione tra Servizi Territoriali, Enti Autorizzati e Tribunale per i minorenni in materia di adozione internazionale” di cui alla delibera n° 431 della D.G.R. in data 15 aprile 2002, a completare la realizzazione sul territorio di una rete integrata di servizi per le adozioni attraverso l’azione degli Assessorati regionali “Politiche Sociali e Famiglia” e “Sanità”;
- nell’ottica di un ulteriore potenziamento della rete dei servizi, della efficacia degli interventi, nonché della sinergia tra rete formale ed informale al servizio della cittadinanza e con riferimento sia all’adozione nazionale che a quella internazionale, il presente protocollo sostituisce il “Protocollo organizzativo e metodologico - operativo per gli adempimenti relativi all’adozione” adottato dalla Regione Lazio con deliberazione della G.R. n.4281 del 27/7/1999, alla luce di quanto previsto dalla Legge 476/98 di ratifica della Convenzione dell’Aja e dalla successiva Legge 149/2001;
- per quanto concerne specificamente gli aspetti relativi all’adozione internazionale, il protocollo impegna i seguenti soggetti: la Regione Lazio, i Comuni e le ASL, attraverso le équipe specialistiche per le adozioni, di seguito chiamate Gruppi Integrati di Lavoro per le Adozioni o GG.II.LL.AA., (costituiti dai Servizi degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali), in osservanza del Codice Deontologico dei rispettivi Ordini Professionali, gli Enti Autorizzati per l’Adozione Internazionale e il Tribunale per i Minorenni di Roma. Per l’adozione nazionale impegna i seguenti soggetti: la Regione Lazio, i Comuni e le ASL, attraverso i GG.II.LL.AA., ed il Tribunale per i Minorenni di Roma;
- il presente Protocollo prevede altresì la partecipazione delle Associazioni Familiari, riconosciute a livello nazionale e operanti nella Regione Lazio con una esperienza almeno quinquennale nel campo dell’adozione e di operatività interistituzionale consolidata con gli Enti Pubblici che abbiano dimensione territoriale regionale;
- il nuovo modello organizzativo ed operativo, proposto con il presente Protocollo, presuppone la costruzione di rapporti di intervento definiti tra i diversi soggetti coinvolti.
Il modello integrato scaturisce dalla necessità di dare, a livello regionale, risposte innovative sul versante organizzativo, qualitativamente omogenee, per tutelare il bambino adottabile, garantire a tutte le coppie un valido percorso informativo, formativo e valutativo, offrire le migliori possibilità di integrazione del nuovo nucleo adottivo al suo interno e nell’ambiente, attraverso azioni di sostegno;
- degli organismi impegnati, il Protocollo definisce l’operatività individuale, gli snodi di comunicazione, di scambio e di collaborazione per ciascuna fase del percorso adottivo.
A tal fine la Regione Lazio vigila sul funzionamento e sul livello di professionalità dei Gruppi Integrati di Lavoro che operano nell’ambito della famiglia per il sostegno alla genitorialità; gli Enti Autorizzati garantiscono la loro presenza professionale sul territorio della Regione; il Tribunale per i Minorenni garantisce la tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati e il proprio contributo di competenza giuridica nei percorsi informativi e formativi. Le Associazioni Familiari collaborano con gli altri soggetti durante l’iter adottivo in forma volontaria.

Tutto ciò premesso e considerato e con l’intesa che tutto quanto precede ne formi parte integrante e sostanziale



LA REGIONE LAZIO

E

LE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI, I COMUNI DELLA REGIONE LAZIO, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA E GLI ENTI AUTORIZZATI SOTTOSCRITTORI DEL PRESENTE PROTOCOLLO

CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I - SOGGETTI

ART. 1 - La Regione Lazio

Garantisce la formazione continua specialistica degli operatori delle equipe dei Gruppi Integrati di Lavoro che operano nell'ambito della famiglia per il sostegno alla genitorialità responsabile.

Promuove, coordina e provvede al monitoraggio dello sviluppo del sistema della rete di servizi integrati per l'adozione anche attraverso la realizzazione di attività di aggiornamento e formazione permanente degli operatori, la produzione di materiale informativo alle coppie interessate all'adozione, in collaborazione con i soggetti firmatari del presente protocollo, ed ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.

Provvede all'informatizzazione dei GG.II.LL.AA. di tutta la Regione in modo da assicurare un idoneo collegamento con la Regione, con il Tribunale per i Minorenni, con la Commissione per le Adozioni internazionali e con gli Enti Autorizzati.

Costituisce una Banca Dati Regionale per monitorare l'andamento dell'adozione nazionale e internazionale su tutto il territorio della Regione, anche al fine di garantire livelli adeguati di intervento, con particolare riferimento al sostegno delle coppie adottive e dei minori adottati.

Promuove la costituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio dell'attuazione del presente protocollo composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari e coordinato dal Comitato regionale per le adozioni. Il monitoraggio potrà anche essere diretto a monitorare le difficoltà incontrate dai genitori adottivi e dai minori adottati. Il monitoraggio sarà anche diretto a verificare le difficoltà incontrate dai genitori adottivi e dai minori adottati.

Promuove la diffusione del materiale informativo sulle adozioni nazionali ed internazionali e sulle forme di solidarietà e sussidiarietà alternative alle adozioni, e si impegna a rendere disponibile ogni informazione utile (date, sedi, contenuti etc.) relativa alle iniziative in materia di adozione nazionale ed internazionale dai soggetti firmatari del presente protocollo trasmesse dagli stessi alla Direzione Regionale competente.

Fornisce ai GG.II.LL.AA., in esecuzione delle norme vigenti in materia di finanza e bilancio, le necessarie risorse per implementare le attività istituzionali dei Gruppi Integrati di Lavoro Adozioni, che debbono svolgere tale attività specialistica come previsto dalla normativa vigente, con orario adeguato ed in sedi idonee.

Le risorse impegnate dalla Regione Lazio per lo sviluppo e il sostegno delle attività in materia di adozione, disposte a favore dei soggetti firmatari del presente protocollo, sono subordinate alla verifica del rispetto di quanto previsto dal presente protocollo.

La Regione Lazio sostiene e promuove la partecipazione delle coppie adottive agli incontri di Post Adozione organizzati dai GG.II.LL.AA. con gli Enti Autorizzati e con le Associazioni Familiari.

ART. 2 - Comitato tecnico di coordinamento regionale dei servizi integrati per le adozioni nazionali ed internazionali

Valuta, ai fini della verifica dell'attuazione del presente protocollo, le risultanze provenienti dal tavolo tecnico di monitoraggio, produce una relazione al competente Assessorato regionale per le adozioni e formula proposte per la corretta attuazione del protocollo.

Garantisce che le modalità attraverso le quali i GG.II.LL.AA. e gli Enti Autorizzati collaborano tra loro con incontri periodici di confronto e di aggiornamento, rispettino il presente Protocollo.

Assume dalla Commissione per le Adozioni Internazionali ogni informazione utile al fine di favorire l'operatività dei soggetti firmatari del presente protocollo.



ART. 3 - Il Tribunale per i Minorenni

Partecipa con un proprio rappresentante al Comitato tecnico di coordinamento regionale dei servizi integrati per le adozioni nazionali e internazionali e collabora all'elaborazione degli strumenti informativi, rendendo disponibili le proprie competenze e le informazioni di cui dispone.

Organizza periodiche riunioni con i Gruppi integrati di lavoro per le adozioni del Lazio, gli Enti Autorizzati e le Associazioni.

ART. 4 - Le Aziende Unità Sanitarie Locali e i Comuni della Regione Lazio

Nell'ambito dei Servizi AA.UU.SS.LL e degli EE.LL., si costituiscono, con propri atti deliberativi, équipe specialistiche sull'area tematica riguardante l'adozione, denominate Gruppo Integrato di Lavoro Adozioni (G.I.L.A.).

L'attività del G.I.L.A. è da considerarsi specialistica, pertanto Assistenti Sociali e Psicologi che ne fanno parte devono seguire un percorso formativo specifico, di almeno 250 ore comprensivo di supervisione, fatte salve la formazione e/o l'esperienza pregressa degli operatori che attualmente prestano servizio nei GG.II.LL.AA., ed operare in una prospettiva di aggiornamento permanente di tutto il personale incaricato.

Il G.I.L.A. è costituito da assistenti sociali e psicologi dei servizi dell'Ente Locale e della Azienda A.U.S.L., che operano con modalità integrate come da normativa vigente.

Il G.I.L.A. è coordinato da un operatore il cui ruolo e funzioni sono definiti attraverso un atto ufficiale nominativo dell'Ente di appartenenza, che determina modalità e tipologia dell'incarico stesso. Possono accedere all'incarico di coordinatore assistenti sociali e psicologi in possesso dei requisiti di formazione e di esperienza sopra indicati che operano nel G.I.L.A.

Gli operatori del G.I.L.A. si avvalgono dei Call Center, qualora presenti, per le attività di informazione previste nella fase pre adottiva.

Gli operatori lavorano nei GG.II.LL.AA. attraverso delle équipe, composte da assistenti sociali e psicologi, di norma con monte orario correlato all'espletamento delle molteplici attività di seguito elencate:

- informazione ed orientamento di norma avvalendosi dello strumento tecnico del gruppo;
- valutazione in équipe delle competenze genitoriali attraverso colloqui individuali, di coppia, visita domiciliare, registrazione dati, confronto in équipe, intervizione, eventuali approfondimenti, stesura della relazione da inviare al Tribunale per i Minorenni, colloquio di restituzione alla coppia;
- riunioni mensili tra le équipe del G.I.L.A. finalizzate al confronto sulla metodologia, discussione di casi, aggiornamento, distribuzione carichi di lavoro;
- riunioni periodiche presso il Tribunale per i Minorenni;
- incontri di aggiornamento con gli Enti Autorizzati;
- sostegno alle coppie in attesa;
- accompagnamento e monitoraggio nella fase di abbinamento nell'adozione nazionale dei minori collocati nelle strutture residenziali;
- sostegno nel post-adozione articolato in colloqui con la famiglia, visite domiciliari, contatti con i servizi sociali territorialmente competenti, con gli Enti Autorizzati, incontri periodici con il giudice, incontri con i servizi territoriali finalizzati all'integrazione scolastica e tutela sanitaria del minore, riunione di équipe, gruppi tematici, stesura delle relazioni da inviare al Tribunale per i Minorenni, al Tutore e agli Enti Autorizzati, monitoraggio e follow-up;
- aggiornamento permanente.

I GG.II.LL.AA. e gli Enti Autorizzati collaborano tra loro, con incontri periodici di confronto e di aggiornamento, secondo modalità garantite dal Comitato tecnico di coordinamento regionale dei servizi integrati per le adozioni nazionali ed internazionali.

I GG.II.LL.AA. e gli Enti Autorizzati, ciascuno per il proprio ambito, organizzano gli incontri informativi con i coniugi che sono intenzionati a percorrere il processo.

I GG.II.LL.AA., con l'eventuale partecipazione anche a titolo gratuito degli Enti Autorizzati, con i quali concordando le modalità, i contenuti e la partecipazione dei rappresentanti, gestiscono gli incontri informativi con i coniugi che sono intenzionati a percorrere il processo adottivo, al termine dei quali i GG.II.LL.AA. rilasciano ai coniugi un attestato di partecipazione (vedere l'Allegato 1 - MET 1); i coniugi potranno chiedere più consapevolmente se continuare o meno l'iter adottivo nazionale o internazionale, avendo acquisito un ulteriore



bagaglio informativo specialistico (vedere l'Allegato 1 - MET 1).

I gruppi GG.II.LL.AA. si costituiscono con un numero ristretto di operatori a favore di quote orarie ampie, tali da facilitare l'organizzazione delle attività e l'integrazione delle équipe.

Ogni indagine psicologica e sociale richiede mediamente 35 ore circa di effettivo lavoro professionale; ogni affidamento pre adottivo, mediamente nell'arco di un anno, richiede 55 ore circa di effettivo lavoro. Si aggiungono annualmente circa 50 ore per le riunioni di équipe, 35 ore per attività formative e/o di aggiornamento, 60 ore per l'attività di informazione- orientamento, incontri con EE. A.A. e Tribunale per i Minorenni (vedere Allegato 1).

Il G.I.L.A. si avvale di una sede istituzionale unica come riferimento per gli utenti e per le istituzioni ai fini dell'organizzazione, del coordinamento, dell'attività di auto-formazione, intervizione e supervisione del gruppo di lavoro, della collocazione dei supporti informatici e degli archivi; l'attività che riguarda la fase informativa e di orientamento è preferibilmente svolta in gruppo e nella sede unica, l'attività che riguarda il percorso valutativo della coppia può essere svolta anche nelle sedi decentrate, in funzione della dislocazione e disposizione territoriale dei servizi preposti.

Il Servizio di medicina legale della ASL fornisce tutte le prestazioni necessarie al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica dei coniugi prevista dalla normativa.

ART. 5 - Gli Enti Autorizzati

Gli Enti Autorizzati alle pratiche per le Adozioni Internazionali ai sensi dell'art. 39 lettera c della L. 476/98, sono autorizzati dalla Commissione Adozioni Internazionali secondo quanto disposto dalle linee guida.

Svolgono le seguenti attività:

- a) informazione e formazione delle coppie sulle tematiche specifiche dell'adozione internazionale;
- b) accompagnamento e sostegno delle coppie durante i tempi dell'attesa;
- c) accompagnamento delle coppie sia in Italia che all'estero fino all'ingresso del minore in Italia;
- d) sostegno psico-sociale al nuovo nucleo familiare per la migliore integrazione del minore nel contesto familiare e sociale;
- e) raccolta di tutte le informazioni relative al vissuto del minore e al suo stato di salute nel modo più completo possibile, al fine di favorire l'immediata presa in carico da parte del pediatra o del medico scelto dalla famiglia, che di norma si avvale del "Protocollo regionale per l'accoglienza e la tutela sanitaria dei bambini adottati all'estero".

Collaborano con i GG.II.LL.AA. della Regione Lazio per le attività descritte ai punti a), b) e d) del precedente paragrafo.

Gli Enti Autorizzati ed i GG.II.LL.AA. collaborano tra loro con incontri periodici di confronto e di aggiornamento, secondo modalità garantite dal Comitato tecnico di coordinamento regionale dei servizi integrati per le adozioni nazionali ed internazionali.

Gli Enti Autorizzati firmatari del presente protocollo si impegnano a fornire gratuitamente alle coppie informazioni sulle tematiche dell'adozione internazionale e sulle procedure, indipendentemente dalla circostanza che i richiedenti abbiano già o non abbiano ancora ottenuto il decreto di idoneità. Si impegnano altresì a partecipare a periodici incontri di confronto e di aggiornamento con i GG.II.LL.AA. e con il Tribunale per i Minorenni.

Concordandone le modalità e i contenuti, gli Enti Autorizzati possono partecipare, anche a titolo gratuito, alle attività informative organizzate dai GG.II.LL.AA. con le coppie che sono orientate ad adottare all'estero, anche precedentemente alla richiesta di idoneità o dell'ottenimento del relativo Decreto.

Al fine di una maggiore conoscenza e trasparenza dell'iter adottivo, gli Enti autorizzati firmatari del presente protocollo mettono a disposizione della Regione Lazio anche tutte le informazioni richieste relative ai costi per l'espletamento delle procedure di adozione, in Italia e all'estero.

ART. 6 - Associazioni Familiari

Possono collaborare con i GG.II.LL.AA., mettendo a disposizione il proprio patrimonio esperienziale in ordine al tema dell'adozione.

ART. 7 - Call Center Adozioni

Fornisce ai richiedenti indicazioni generali sulle procedure relative all'adozione nazionale.

Acquisisce una serie di dati di rilevanza statistica, utili alla conoscenza del fenomeno adottivo.



CAPO II – PROCEDIMENTO ADOTTIVO

ART. 8 – PROTOCOLLO OPERATIVO PER LE ADOZIONI NAZIONALI

Le fasi del procedimento regolato dal presente protocollo sono le seguenti:

A- DALLA DISPONIBILITA' AD ADOTTARE ALL'INCARICO AL G.I.L. TERRITORIALMENTE COMPETENTE

La fase inizia con l'intenzione dei coniugi di adottare e termina con l'incarico al G.I.L.A. da parte del Tribunale per i Minorenni di acquisire gli elementi conoscitivi della coppia.

La coppia, che intende acquisire informazioni sulle procedure per l'adozione nazionale, può rivolgersi ad un G.I.L.A., direttamente al Call Center del G.I.L.A., o ad un'Associazione Familiare.

Il Call Center, ove presente, fornisce informazioni sul procedimento adottivo. Raccoglie la disponibilità dei coniugi ad iniziare l'iter adottivo, prenota su richiesta della coppia un incontro presso il G.I.L.A. competente territorialmente. Informa sulle attività degli enti autorizzati.

Il G.I.L.A. organizza in favore delle coppie incontri informativi e orientativi di gruppo e rilascia l'attestato di partecipazione necessario ai fini della presentazione della domanda al Tribunale per i Minorenni.

I coniugi che decidono di proseguire presentano domanda di adozione nazionale al Tribunale per i Minorenni il quale, verificata la sussistenza dei requisiti di legge di cui all'art. 6 L. 184/83 e succ. mod., richiede agli organismi competenti le indagini previste e al G.I.L.A. la relazione psico-sociale.

B- DALLA RELAZIONE DEL G.I.L.A. ALL'INSERIMENTO DEL FASCICOLO DELLA COPPIA/FAMIGLIA NELL'ELENCO DELLE RISORSE DISPONIBILI ALL' ADOZIONE NAZIONALE

La fase inizia con l'incarico ricevuto dal G.I.L.A. da parte del Tribunale per i Minorenni a raccogliere gli elementi conoscitivi della coppia/famiglia e termina con l'inserimento del fascicolo nell'elenco delle risorse disponibili all'adozione nazionale.

Il G.I.L.A. comunica ai coniugi di aver ricevuto il mandato a svolgere le indagini previste e li informa sulle successive attività. Organizza e segue il percorso formativo e conoscitivo dei coniugi, predispone la relazione psico-sociale e nell'incontro conclusivo restituisce alla coppia gli elementi conoscitivi che verranno trasmessi al Tribunale per i Minorenni. Provvede, infine, all'invio del fascicolo della coppia al Tribunale per i Minorenni, secondo le modalità richieste dal Tribunale stesso.

C- LA FASE DELL'ATTESA

E' la fase in cui i coniugi che hanno presentato disponibilità per l'adozione nazionale restano in attesa di un'eventuale proposta di abbinamento da parte del Tribunale per i Minorenni.

Il G.I.L.A. può attivare percorsi di sostegno ai coniugi interessati che sono in attesa di una eventuale proposta di abbinamento.

D-DALL'ABBINAMENTO ALLA SENTENZA DEFINITIVA DI ADOZIONE

La fase inizia con la proposta, da parte del Tribunale per i Minorenni, di abbinamento del minore/i alla coppia/famiglia e l'emissione del relativo dispositivo (autorizzazione ai primi contatti, collocamento provvisorio, affidamento pre adottivo). Termina con la sentenza di adozione.

Il G.I.L.A., su mandato del Tribunale per i Minorenni, vigila sull'inserimento del minore/i nel nuovo nucleo familiare e nel contesto sociale. Redige periodiche relazioni di équipe utilizzando gli strumenti professionali, che invia al Tribunale per i Minorenni nei termini previsti.



E- LA FASE DEL POST ADOZIONE

E' la fase successiva a quella dell'emissione della sentenza di adozione.

Il G.I.L.A. attiva interventi di sostegno alle famiglie nella fase post adottiva se richiesti o se ritenuti necessari, in particolare per i minori in età scolare, sensibilizzando se opportuno anche il corpo insegnante ai fini della loro integrazione.

Le Associazioni Familiari possono organizzare gratuitamente incontri a sostegno delle famiglie adottive interessate, previo accordo con il G.I.L.A. che ha seguito l'adozione.

ART. 9 – PROTOCOLLO OPERATIVO PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Le fasi del procedimento regolato dal presente protocollo sono le seguenti:

A- DALLA DISPONIBILITA' AD ADOTTARE ALL'INCARICO AL G.I.L.A. TERRITORIALMENTE COMPETENTE

La fase inizia con l'intenzione dei coniugi ad adottare e termina con l'incarico al G.I.L.A. del Tribunale per i Minorenni, ad acquisire gli elementi conoscitivi della coppia.

La coppia, che intende acquisire informazioni sulle procedure per l'adozione internazionale, può rivolgersi al G.I.L.A. competente territorialmente, agli Enti autorizzati, al Call Center Adozioni o alle Associazioni Familiari.

Il Call Center, ove presente, fornisce informazioni sul procedimento adottivo, sui soggetti che intervengono nel procedimento, sugli eventi di interesse inerenti il procedimento adottivo. Raccoglie una serie di dati di rilevanza statistica, utili alla conoscenza del fenomeno adottivo. Raccoglie la disponibilità dei coniugi ad iniziare l'iter adottivo, prenota un incontro su richiesta della coppia presso il G.I.L.A. competente territorialmente e fornisce informazioni sulle attività degli enti autorizzati.

Il G.I.L.A. organizza in favore delle coppie incontri informativi e orientativi di gruppo e rilascia l'attestato di partecipazione necessario ai fini della presentazione della domanda al Tribunale per i Minorenni.

I coniugi che decidono di proseguire, presentano dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale al Tribunale per i Minorenni, il quale, verificata la sussistenza dei requisiti di legge di cui all'art. 6 L. 184/83 e succ. mod., richiede agli organismi competenti le indagini previste e al G.I.L.A. la relazione psico-sociale.

B- DALL'ACQUISIZIONE DEGLI ELEMENTI VALUTATIVI AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALL'ENTE AUTORIZZATO

La fase inizia con l'incarico ricevuto dal G.I.L.A. da parte del Tribunale per i Minorenni a svolgere le adeguate indagini e gli opportuni approfondimenti (di cui all'art. 4 L. 184/83 e succ. mod. e all'art. 30 c. 2 L. 476/98) e termina con l'accettazione dell'incarico da parte dell'Ente Autorizzato.

Il G.I.L.A. comunica alla coppia di aver ricevuto richiesta dal Tribunale di svolgere una dettagliata relazione circa la loro dichiarazione di disponibilità all'adozione e fornisce informazioni sulle successive attività.

Il G.I.L.A. organizza e segue il percorso formativo e conoscitivo dei coniugi, predisponde la relazione psico-sociale (secondo quanto previsto in MET 2) e restituisce nell'incontro conclusivo gli elementi conoscitivi che verranno trasmessi al Tribunale per i Minorenni con apposita relazione.

Il G.I.L.A. provvede all'invio del fascicolo della coppia al Tribunale per i Minorenni, secondo le modalità previste dal Tribunale stesso.

I coniugi acquisite tutte le informazioni utili alla scelta conferiscono ad un Ente Autorizzato l'incarico a curare le procedure per l'Adozione Internazionale e ne danno comunicazione al Tribunale per i Minorenni. L'Ente Autorizzato comunica l'avvenuto conferimento dell'incarico al Tribunale per i Minorenni, alla CAI e al G.I.L.A. competente.



C- LA FASE DELL'ATTESA

E' la fase in cui i coniugi, conferito l'incarico ad un ente, sono in attesa di una proposta di abbinamento da parte dell'Ente Autorizzato.

Il G.I.L.A. e l'Ente Autorizzato possono attivare percorsi di sostegno rivolti ai coniugi che sono in attesa di una proposta di abbinamento.

D- DALL'ABBINAMENTO DELLA COPPIA AL/AI MINORE/I ALLA SENTENZA DEFINITIVA DI ADOZIONE

E' la fase che intercorre tra l'abbinamento e la sentenza definitiva di adozione o il recepimento di quella disposta dallo Stato straniero non firmatario della Convenzione Aja.

L'Ente Autorizzato, trasmette alla competente Autorità dello Stato straniero la documentazione relativa alla coppia, che rimane in attesa della proposta di abbinamento, all'esito della quale le trasferisce tutti i documenti relativi al/i minore/i di cui è in possesso.

I coniugi, nel caso decidano di accettare l'abbinamento proposto dall'Ente Autorizzato, danno all'Ente formale consenso.

L'Ente Autorizzato, comunica alla C.A.I. ed alle Autorità straniere l'abbinamento realizzato e trasferisce al Tribunale per i Minorenni copia degli atti e della documentazione relativa al minore.

L'Ente Autorizzato comunica al G.I.L.A. l'abbinamento, assiste la coppia per tutte le attività da svolgere all'estero, vigila sul rientro in Italia dei genitori adottivi e del minore, dandone comunicazione ai G.I.L.A.

L'Ente Autorizzato informa la famiglia in merito al successivo iter amministrativo, all'offerta di servizi di carattere sanitario e sociale disponibili sul territorio e rilascia tutta la documentazione necessaria alla famiglia ai fini lavorativi e fiscali.

Il G.I.L.A. vigila sull'andamento dell'affidamento pre adottivo nel caso in cui l'adozione sia stata pronunciata da uno Stato non firmatario della Convenzione Aja. A tale scopo effettua colloqui e visite domiciliari, e redige periodiche relazioni a firma di entrambi gli operatori e le invia al Tribunale per i Minorenni nei termini previsti.

E- LA FASE DEL POST ADOZIONE

E' la fase che inizia con l'ingresso del/i minore/i in Italia.

La famiglia, al rientro in Italia, può rivolgersi ai servizi pubblici territoriali che offrono sostegno alla genitorialità responsabile e percorsi di salute protetti per i minori adottati nonché agli Enti Autorizzati e alle Associazioni Familiari.

L'Ente Autorizzato redige le relazioni periodiche per il Paese d'origine del minore, previste dalla normativa dello Stato estero avvalendosi anche delle informazioni fornite dal G.I.L.A.

L'Ente Autorizzato e il G.I.L.A. attivano forme di sostegno per la famiglia rientrata in Italia (secondo quanto previsto in MET 3).

Il G.I.L.A. promuove in sinergia con i pediatri di libera scelta, i pediatri ospedalieri, i medici di base tutte le attività di prevenzione e cura di carattere sanitario previste nel Protocollo.

CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 10 - Entrata in vigore, durata e termine del Protocollo

I firmatari del presente protocollo si impegnano a favorire in tutti i modi l'attuazione e a renderlo pienamente operativo entro e non oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione.



La durata del presente Protocollo è di 3 anni (tre) con decorrenza dalla data della sottoscrizione e resta aperto per l'adesione dei soggetti interessati.

Le parti concordano, nel rispetto del principio di leale collaborazione interistituzionale, di definire amichevolmente qualsiasi controversia che potesse nascere dal presente protocollo.

Qualora, a giudizio delle parti, l'oggetto del Protocollo fosse ritenuto superato o si ritenessero più opportune altre forme di collaborazione, il presente protocollo può essere rivisto e aggiornato per concorde volontà dei soggetti anche prima della scadenza.



MET1- Corsi di informazione ed orientamento

Obiettivi

approfondire le tematiche inerenti l'adozione
permettere alla coppia di avviare una serena e critica autovalutazione, anche prima della presentazione di una domanda di adozione nazionale o della dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale
orientare la scelta tra i due percorsi adottivi (A.D.N. e A.D.I.)

Contenuti

aspetti giuridici e procedurali dell'adozione
valore della sussidiarietà e delle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà
dati quantitativi e qualitativi del fenomeno adottivo
problematiche psicologiche connesse all'abbandono, con riguardo alla doppia perdita (famiglia d'origine e paese) da parte del minore straniero
genitorialità biologica ed adottiva
aspetti motivazionali della scelta adottiva
gli Enti Autorizzati
le Associazioni Familiari

Metodologia

incontri di gruppo, con modalità esperienziale
eventuale partecipazione degli Enti Autorizzati e delle Associazioni Familiari

Tempi, modalità e strumenti

incontri, per un totale minimo di sei ore e un massimo di dieci ore
gli incontri avverranno nelle sedi G.I.L.A. preposti
alla conclusione degli incontri, il G.I.L.A. rilascia l'attestato di partecipazione e informa le coppie circa l'opportunità di approfondire le tematiche specifiche dell'AD.I. presso gli Enti Autorizzati che hanno sottoscritto il presente protocollo. Tale scelta non costituisce obbligo a conferire incarico al medesimo Ente alle coppie motivate a scegliere l'adozione internazionale gli Enti Autorizzati offrono gratuitamente incontri informativi anche prima che il Tribunale emetta il decreto di idoneità. Successivamente propongono iniziative di approfondimento notiziando le modalità ritenute opportune e informando sui costi approvati dalla C.A.I. al momento della concessione dell'autorizzazione a operare nei Paesi stranieri, salvo eventuali aggiustamenti

MET2- Indagine Psicologica e sociale

Obiettivi

acquisire gli elementi relativi alla coppia/famiglia che ha presentato la domanda di adozione, ai sensi della L.184/83 e successive modifiche, su mandato del T.M.
redigere per il T.M. la relazione completa degli elementi valutativi sulla coppia e sulla famiglia anche in riferimento ai figli eventualmente già presenti, entro i quattro mesi successivi alla presentazione della domanda di adozione. La data di riferimento è quella di arrivo della comunicazione al servizio

Contenuti

anamnesi familiare, analisi del quadro di personalità dei singoli, con particolare attenzione al grado di maturità, di consapevolezza, di responsabilità, alla condizione di benessere/realizzazione individuale o di frustrazione/bisogno di compensazione
analisi della relazione di coppia, del grado di flessibilità e funzionalità
analisi dei livelli di individuazione e di differenziazione dei coniugi dalle rispettive famiglie di origine
indagine sullo stile di vita e sulla dimensione familiare e sociale della coppia
analisi delle motivazioni coscienti ed inconscie all'adozione e della loro congruità rispetto all'esercizio della funzione genitoriale
elaborazione della eventuale mancata genitorialità biologica
analisi delle risorse della coppia per rispondere alle esigenze di uno o più minori, di diversa nazionalità, di adolescenti e di minori con esigenze speciali
valutazione della compatibilità della scelta adottiva con la presenza di figli nel nucleo familiare
esplorazione dei vissuti di eventuali aspetti sanitari emergenti della coppia in relazione allo svolgimento di adeguate funzioni genitoriali



Metodologia

Lavoro integrato tra assistente sociale e psicologo:
primo colloquio con la coppia per la presa in carico e la formulazione del “contratto”; esplicitazione della duplice funzione maieutico/valutativa e della finalità del percorso
colloqui individuali con l’assistente sociale e con lo psicologo
colloqui di coppia con l’ assistente sociale e con lo psicologo
ascolto ed osservazione dei figli, se presenti, in relazione alla scelta adottiva
visita domiciliare
eventuali approfondimenti
colloquio finale di “restituzione” alla coppia
eventuali approfondimenti richiesti dal Tribunale per i Minorenni, soprattutto in presenza di figli, o motivati dall’equipe stessa
eventuali interventi di sostegno psicoterapeutico, da affidare ad altri operatori, in presenza di bisogni particolari emersi nell’ambito del percorso valutativo. In tale circostanza quest’ultimo viene sospeso, previa comunicazione al Tribunale per i Minorenni
redazione preferibilmente congiunta della relazione finale, in ottemperanza a quanto previsto dai rispettivi Codici Deontologici

Tempi, modalità e strumenti

l’espletamento delle attività previste nelle sedi del G.I.L.A. richiede un impegno di almeno 12 ore per ciascun operatore, fatti salvo i tempi necessari per l’espletamento di eventuali approfondimenti
promozione di opportunità di approfondimento (testimonianza di coppie adottive, etc.) anche utilizzando modalità operative innovative

MET3- Sostegno al Nucleo Adottivo

Obiettivi

sostenere il nuovo nucleo in tutte le fasi del percorso
favorire l’integrazione del minore nel contesto familiare, scolastico e sociale
valutare l’andamento del percorso adottivo e l’inserimento del bambino nel nuovo nucleo familiare e della famiglia nel tessuto sociale

Contenuti

osservazione dello stile di attaccamento stabilito tra il minore e le figure genitoriali
valutazione della qualità delle relazioni e del grado di accettazione e di riconoscimento del figlio quale persona distinta
approfondimento delle reali difficoltà dichiarate dalla famiglia
interventi presso le scuole, per garantire il buon inserimento scolastico del minore, anche con programmi personalizzati secondo l’età
attivazione di tutti gli interventi specialistici ritenuti necessari anche di natura sanitaria

Metodologia

lavoro in rete con altri operatori del territorio coinvolti nella presa in carico del minore
eventuali gruppi di incontro e confronto tra le coppie
osservazioni delle interazioni familiari e osservazioni di gioco, colloqui e visite domiciliari a cura dello psicologo e dell’assistente sociale

Tempi, modalità e strumenti

le attività di sostegno dovranno essere per tempi, modalità e strumenti, adeguate alle specifiche necessità, fatte salve le attività già previste dalla vigente normativa nella fase di affidamento pre adottivo (relazione semestrale e visita domiciliare)



MODELLO OPERATIVO ADOZIONI INTERNAZIONALI

MET1- Corsi di informazione ed orientamento

Obiettivi

approfondire le tematiche inerenti l'adozione
permettere alla coppia di avviare una serena e critica autovalutazione, anche prima della presentazione di una domanda di adozione nazionale o della dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale
orientare la scelta tra i due percorsi adottivi (AD.N. e AD.I.)

Contenuti

aspetti giuridici e procedurali dell'adozione
valore della sussidiarietà e delle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà
dati quantitativi e qualitativi del fenomeno adottivo
problematiche psicologiche connesse all'abbandono, con riguardo alla doppia perdita (famiglia d'origine e paese) da parte del minore straniero
genitorialità biologica ed adottiva
aspetti motivazionali della scelta adottiva
gli Enti Autorizzati
le Associazioni Familiari

Metodologia

incontri di gruppo, con confronto di esperienze
eventuale partecipazione degli Enti Autorizzati e delle Associazioni familiari

Tempi, modalità e strumenti

incontri, per un totale minimo di sei ore e un massimo di dieci ore
gli incontri avverranno nelle sedi del G.I.L.A. preposto
alla conclusione degli incontri, il G.I.L.A. rilascia l'attestato di partecipazione e informerà le coppie, circa l'opportunità di approfondire le tematiche specifiche dell'AD.I. presso gli Enti Autorizzati che hanno sottoscritto il presente protocollo. Tale scelta non costituisce obbligo a conferire incarico al medesimo Ente
alle coppie motivate a scegliere l'adozione internazionale, gli Enti Autorizzati offrono gratuitamente incontri informativi anche prima che il Tribunale emetta il decreto di idoneità. Successivamente propongono iniziative di approfondimento notiziando le modalità ritenute opportune e informando sui costi approvati dalla C.A.I. al momento della concessione dell'autorizzazione ad operare nei Paesi stranieri, salvo eventuali aggiustamenti

MET2- Indagine Psicologica e sociale

Obiettivi

acquisire gli elementi relativi alla coppia/famiglia che ha presentato la dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale, ai sensi della L.184/83 e successive modifiche, su mandato del T.M.
redigere la relazione completa degli elementi valutativi sulla coppia e sulla famiglia anche in riferimento ai figli eventualmente già presenti, entro i quattro mesi successivi dalla presentazione della domanda di adozione. La data di riferimento è quella di arrivo della comunicazione al servizio

Contenuti

anamnesi familiare, analisi del quadro di personalità del singolo genitore, con particolare attenzione al grado di maturità, di consapevolezza, di responsabilità, alla condizione di benessere/realizzazione individuale o di frustrazione/bisogno di compensazione
analisi della relazione di coppia, del grado di flessibilità e funzionalità
analisi dei livelli di individuazione e di differenziazione dei coniugi dalle rispettive famiglie di origine
indagine sullo stile di vita e sulla dimensione familiare e sociale della coppia
analisi delle motivazioni coscienti ed inconscie all'adozione e della loro congruità rispetto all'esercizio della funzione genitoriale
elaborazione della eventuale mancata genitorialità biologica
analisi delle risorse della coppia per rispondere alle esigenze di uno o più minori, di diversa nazionalità, di adolescenti e di minori con esigenze speciali
valutazione della compatibilità della scelta adottiva con la presenza di figli nel nucleo familiare
esplorazione dei vissuti di eventuali aspetti sanitari emergenti della coppia in relazione allo svolgimento di adeguate funzioni



genitoriali

Metodologia

Lavoro integrato tra assistente sociale e psicologo:

primo colloquio con la coppia per la presa in carico e la formulazione del “contratto”; esplicitazione della duplice funzione maieutico/valutativa e della finalità del percorso

colloqui individuali con l’assistente sociale e con lo psicologo

colloqui di coppia con l’ assistente sociale e con lo psicologo

ascolto ed osservazione dei figli, se presenti, in relazione alla scelta adottiva

visita domiciliare

eventuali approfondimenti

colloquio finale di “restituzione” alla coppia

eventuali approfondimenti richiesti dal Tribunale per i Minorenni

eventuali interventi di sostegno psicoterapeutico, da affidare ad altri operatori, in presenza di bisogni particolari emersi nell’ambito del percorso valutativo. In tale circostanza quest’ultimo viene sospeso, previa comunicazione al Tribunale per i Minorenni

redazione preferibilmente congiunta della relazione finale, in ottemperanza a quanto previsto dai rispettivi Codici deontologici

Tempi, modalità e strumenti

l’espletamento delle attività previste nelle sedi del G.I.L.A. richiede un impegno di almeno 12 ore per ciascun operatore, fatti salvo i tempi necessari per l’espletamento di eventuali approfondimenti

promozione di opportunità di approfondimento (testimonianza di coppie adottive, etc.) anche utilizzando modalità operative innovative

MET3- Sostegno al Nucleo Adottivo

Obiettivi

sostenere il nuovo nucleo in tutte le fasi del percorso

favorire l’integrazione del minore nel contesto familiare, scolastico e sociale

valutare l’andamento del percorso adottivo e l’inserimento del bambino nel nuovo nucleo familiare e della famiglia nel tessuto sociale

Contenuti

osservazione dello stile di attaccamento stabilito tra il minore e le figure genitoriali

valutazione della qualità delle relazioni e del grado di accettazione e di riconoscimento del figlio quale persona distinta

approfondimento delle reali difficoltà dichiarate dalla famiglia

interventi presso le scuole, per garantire il buon inserimento scolastico del minore, anche con programmi personalizzati secondo l’età

attivazione di tutti gli interventi specialistici ritenuti necessari anche di natura sanitaria

Metodologia

lavoro in rete con altri operatori del territorio coinvolti nella presa in carico del minore

eventuali gruppi di incontro e confronto tra le coppie

osservazioni delle interazioni familiari e osservazioni di gioco, colloqui e visite domiciliari a cura dello psicologo e dell’assistente sociale

Tempi, modalità e strumenti

le attività di sostegno dovranno essere per tempi, modalità e strumenti, adeguate alle specifiche necessità, fatte salve le attività già previste dalla vigente normativa nella fase di affidamento pre adottivo (relazione semestrale e visita domiciliare)



PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE LAZIO E IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI ROMA PER FAVORIRE LA TUTELA DEI SOGGETTI MINORENNI.

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER FAVORIRE LA TUTELA DEI SOGGETTI MINORENNI
TRA LA REGIONE LAZIO
E IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
PREMESSO**

Che la Regione Lazio (di seguito denominata Regione) nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo fatta a New York il 21/9/89, ratificata con Legge 27/5/91 n 176, della Convenzione per la Tutela dei minori e la Cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aja il 29/5/93 ratificata con Legge 31/12/98 n 476 e la Legge 4/5/83 n 184 sulla Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, come modificata dalla Legge 28/3/2001 n 149, è impegnata a completare la realizzazione sul territorio di una rete integrata di servizi per le adozioni nazionali ed internazionali e per la piena tutela dei soggetti minorenni e delle loro famiglie;

Che il Tribunale per i Minorenni di Roma è competente in materia di tutela dei minorenni in stato di abbandono, di pregiudizio e/o disagio ed è teso alla programmazione ed alla elaborazione degli strumenti utili allo svolgimento delle proprie funzioni, primo fra tutti la realizzazione della rete interistituzionale finalizzata a perseguire obiettivi condivisi;

VISTO

Il Protocollo Operativo per la collaborazione tra Servizi territoriali, Enti autorizzati e Tribunale per i minorenni, in materia di adozione nazionale ed internazionale, assunto con DGR n.106/2011;

CONSIDERATO

Che la Regione è impegnata a formulare risposte innovative sul versante organizzativo, qualitativamente omogenee, nel campo della tutela dei minorenni non solo in materia di adozione, ma anche in tema di pregiudizio e/o disagio, situazioni attraversate con frequenza crescente dall'infanzia e dalla adolescenza, orientandosi verso un ulteriore potenziamento della rete dei servizi, della efficacia degli interventi, nonché della sinergia tra rete formale ed informale al servizio della cittadinanza;

Che la Regione promuove, coordina e provvede al monitoraggio dello sviluppo del sistema della rete di servizi integrati per la tutela dei minorenni, in particolare promuove l'adozione dei bambini in stato di abbandono e l'affidamento di quelli in situazione di semiabbandono e/o collocati da oltre due anni in case famiglia, attraverso la realizzazione di percorsi di aggiornamento e formazione permanente degli operatori, la produzione di materiale informativo nel settore, e soprattutto di un sistema informatico che possa consentire al Tribunale una più facile individuazione della coppia idonea all'adozione o all'affidamento giudiziale di un bambino/a che presenti particolari caratteristiche, e di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna nell'interesse superiore dell'infanzia e dell'adolescenza;



Che la Regione Lazio intende costituire una Banca Dati Regionale per monitorare l'andamento dell'adozione nazionale e internazionale su tutto il territorio della Regione, ed altresì dell'affidamento familiare anche al fine di garantire livelli adeguati ed omogenei di intervento, con particolare riferimento al sostegno delle coppie adottive e dei minori adottati, in famiglia, a scuola e sul territorio, nonché delle coppie affidatarie e dei minori affidati;

Che il Tribunale per i Minorenni nell'ambito delle sue competenze e nello spirito degli accordi stipulati con il Protocollo Operativo collabora all'elaborazione degli strumenti informativi, rendendo disponibili le proprie competenze e le informazioni di cui dispone;

Che risulta opportuno provvedere all'avvio di una collaborazione sinergica tra la Regione e il Tribunale per i Minorenni finalizzata al miglioramento dell'efficacia dell'azione istituzionale nel campo della tutela dei soggetti minori di età in materia di adozioni, di pregiudizio, di disagio dei minorenni e delle loro famiglie;

Tutto ciò premesso, la Regione ed il Tribunale per i Minorenni (di seguito denominate Parti) affermano e dichiarano che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

LA REGIONE LAZIO
E
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Finalità

1. Le Parti si impegnano ad avviare un rapporto di cooperazione e collaborazione sinergica finalizzata al miglioramento dell'efficacia dell'azione istituzionale in materia di tutela dei minori in stato di pregiudizio e/o disagio e delle loro famiglie, nonché dei minori abbandonati e delle famiglie adottive, ed anche in particolare della tutela dei minori stranieri non accompagnati e dei minori devianti.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. Il presente Protocollo è finalizzato al perfezionamento e/o alla realizzazione di:

- Attivazione di piattaforme informatiche comuni, nell'ambito di una Banca Dati Regionale, per individuare tra le coppie disponibili all'adozione quelle dotate delle caratteristiche necessarie a rispondere alle esigenze psicofisiche del minore da adottare, per monitorare l'andamento dell'adozione nazionale e internazionale su tutto il territorio della Regione, anche al fine di garantire livelli adeguati di intervento, con particolare riferimento alla tutela dei minorenni e delle loro famiglie fragili e/o conflittuali, al fine di sostenerle nell'esercizio della funzione genitoriale, svilupparne le risorse ed attivarne le competenze;
- Formazione del personale dei Gruppi Integrati di Lavoro Adozioni operanti sul territorio regionale, con particolare riferimento ai temi della innovazione normativa e giurisprudenziale nazionale e internazionale, al fine di rendere più efficace il loro intervento a favore delle coppie aspiranti all'adozione o che abbiano già adottato;



- Promozione di iniziative per contrastare il disagio minorile, anche quello derivante dalle difficoltà di incontro genitori-figli, conseguente alla separazione o all'interruzione di convivenza, organizzando spazi neutri adeguatamente attrezzati, accoglienti e favorenti la ripresa dei rapporti;
- Promozione di iniziative e predisposizione di interventi ad hoc per l'accoglienza, l'assistenza sanitaria, l'alfabetizzazione e misure di accompagnamento verso il lavoro, anche fino al compimento del ventunesimo anno di età in favore dei minori stranieri non accompagnati;
- Azione di supporto alle attività in materia di tutela dei minorenni, in particolare in tema di informatizzazione della Banca Dati delle coppie aspiranti all'adozione e all'affidamento, anche attraverso l'erogazione di risorse umane, tecnologiche e logistiche;
- Promozione della diffusione della cultura dell'adozione anche attraverso l'istituzione di un Servizio pubblico regionale per le adozioni internazionali da attivare direttamente o tramite convenzione con Servizi pubblici istituiti da altre Regioni;
- Promozione di iniziative ed interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà nel percorso di crescita dei figli;
- Promozione di iniziative, interventi, campagne informative e servizi in materia di parto in anonimato;
- Realizzazione di un centro per la mediazione penale minorile onde promuovere la cultura della mediazione.

ARTICOLO 2

Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano ad accettare ed attuare, sulla base delle specifiche competenze, lo spirito di concertazione, di dialogo e di collaborazione per il quale il presente Protocollo viene stipulato.

2. Gli impegni generali assunti dalle Parti sono quelli di:

- collaborare al fine del raggiungimento degli obiettivi del Protocollo;
- Contribuire, ciascuna per la propria competenza, alla realizzazione delle attività, di cui al precedente articolo 2;
- vigilare sull'attuazione del presente Protocollo e sull'efficacia delle azioni intraprese e da intraprendere.

3. Le Parti, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:

- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- procedere periodicamente alla verifica del Protocollo e, se necessario, a proporre eventuali aggiustamenti ed integrazioni;
- rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi;

4. La Regione Lazio potrà mettere a disposizione risorse umane, finanziarie e strumentali e logistiche, al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo.

5. La realizzazione degli interventi, in particolare di quelli di accoglienza, assistenza sanitaria, alfabetizzazione e cooperazione sociale, potrà avvalersi del coinvolgimento e della partecipazione dei diversi soggetti pubblici e privati, dell'associazionismo e del volontariato, ognuno nel proprio ambito di competenza, innestando un processo di valorizzazione, qualificazione e corresponsabilizzazione dei soggetti che operano sul territorio.



ARTICOLO 4

Costituzione di un tavolo tecnico di coordinamento

1. Al fine di promuovere e programmare le attività previste dal presente Protocollo, è istituito un Tavolo tecnico di coordinamento che sarà nominato dall'Assessore regionale alle Politiche Sociali e Famiglia, con le seguenti funzioni:

- dare attuazione alle finalità del presente Protocollo e ai contenuti di cui al precedente art.2;
- definire un programma di attività ed iniziative da sottoporre alle Parti firmatarie;
- svolgere attività di monitoraggio sull'attuazione del programma, al fine di operare gli eventuali e opportuni aggiustamenti.

2. Il Tavolo tecnico è composto da 4 membri di cui n.2 funzionari della Regione Lazio e n.2 rappresentanti del Tribunale.

3. Possono, altresì, partecipare ai lavori del Tavolo tecnico anche altri funzionari pubblici ed esperti indicati dalle Parti.

ART. 5

Entrata in vigore, durata e termine del Protocollo

1. La durata del presente Protocollo è di 5 anni (cinque), con decorrenza dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile su presentazione di richiesta scritta di entrambe le Parti. Il Protocollo può essere modificato e/o integrato con un atto scritto per concorde volontà delle Parti

2. In conformità all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il Protocollo potrà essere in qualsiasi momento risolto da una delle Parti in caso di inadempimento a quanto previsto nel presente atto.





REGIONE
LAZIO



**Assessorato
Politiche Sociali e Famiglia**

Via del Serafico, 127 – 00142 – Roma
www.socialelazio.it
e-mail: politichesociali@regione.lazio.it
Telefono: 06.5168.8639 Fax:06.5168.8452